

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio società di ingegneria

Roma, 09 gennaio 2013

Oggetto: **Chiarimenti contributo integrativo 4%**

In relazione ai chiarimenti richiesti, si precisa che il contributo integrativo da corrispondere ad Inarcassa (4% dal 01/01/2011) sul volume di affari professionale societario deve essere commisurato ai corrispettivi (che concorrono alla formazione del volume di affari ai fini IVA) derivanti dall'attività professionale esercitata da codesta Società attraverso le prestazioni di ingegneri ed architetti, non necessariamente facenti parte della compagine sociale, ma anche aventi la qualifica di dipendenti e/o collaboratori esterni.

In sintesi devono essere assoggettati al contributo integrativo tutti i corrispettivi fatturati dalla Società di ingegneria - rientranti nel volume di affari IVA - a fronte di attività professionali di ingegneria ed architettura.

Quanto alle singole fattispecie, la Società dovrà valutare di volta in volta se applicare o meno il 4 % in fattura a seconda del contenuto "professionale" della prestazione e del soggetto (ingegnere o architetto) che la svolge.

Sottolineiamo, inoltre, che la base imponibile sulla quale le società di ingegneria devono commisurare il contributo integrativo da versare ad Inarcassa è costituita dai corrispettivi professionali che concorrono a formare il volume di affari societario dichiarato ai fini dell'IVA (nel quale, ai sensi del DPR 633/72, sono incluse le operazioni "imponibili", "non imponibili" ed "esenti" e non rientrano le operazioni "escluse").

Di conseguenza, qualora le prestazioni siano state ritenute "escluse" da IVA (ad esempio, ai fini della territorialità dell'imposta, ai sensi dell'art.7 del DPR 633/72), è evidente che le stesse, non essendo ricomprese nel volume di affari da dichiarare ad Inarcassa, non sono soggette all'obbligo contributivo.

Date le suddette premesse, si chiarisce infine che, nella fatturazione dei corrispettivi relativi ad incarichi professionali affidati da una società di ingegneria ad altri collaboratori ingegneri e/o architetti, società di professionisti o società di ingegneria, in applicazione dell'art. 5.5 del Regolamento Generale Previdenza, dal corrente anno 2013, dovrà essere applicato il contributo integrativo (4%). La società di ingegneria sarà tenuta a versare il suddetto contributo integrativo ai collaboratori agendo, in tal senso, come committente finale.

In sede di dichiarazione annuale, tuttavia, detta società di ingegneria potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa - commisurato all'intero Volume di Affari professionale realizzato - la quota di contributo integrativo già versata ai collaboratori, risultante dalle fatture passive ricevute, appunto, da ingegneri, architetti o loro associazioni e società (di ingegneria o di professionisti).

Tale deduzione non potrà essere effettuata nel caso in cui il suddetto Volume di affari professionale societario risultasse nullo.

L'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

(Fabrizio Fiore)

